

# **Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale**

(Edizione luglio 2015)

---

## Indice

<b>1. Oggetto</b>	<b>3</b>
<b>2. Tipi di accantonamenti e di riserve</b>	<b>3</b>
<b>3. Accantonamenti tecnici (fondo supplementare)</b>	<b>3</b>
3.1 Scopo	3
3.2 Ammontare del fondo supplementare	4
3.3 Costituzione e scioglimento degli accantonamenti	4
3.4 Competenza per la determinazione	4
<b>4. Riserve di fluttuazione</b>	<b>4</b>
4.1 Scopo	4
4.2 Definizione dei valori target, dei valori minimi e dei valori intermedi	4
4.2.1 Calcolo	4
4.2.2 Valori	4
4.2.3 Verifica	4
4.3 Costituzione delle riserve di fluttuazione	5
4.4 Misure da adottare	5
<b>5. Misure in caso di copertura insufficiente</b>	<b>6</b>
5.1 Definizione	6
5.2 Principi di risanamento	6
5.3 Misure di risanamento	6
5.4 Obblighi d'informazione e di verifica	6
<b>6. Fondi liberi</b>	<b>7</b>
6.1 Costituzione	7
6.2 Utilizzazione	7
<b>7. Riserva di modifiche</b>	<b>7</b>
<b>8. Osservazioni finali</b>	<b>7</b>

## 1. Oggetto

In base agli artt. 65b LPP, 48e OPP 2 e alla direttiva tecnica FRP 2 Capitali di previdenza e accantonamenti tecnici rilasciata dalla Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, questo regolamento contiene i principi stabiliti dal consiglio di fondazione per la costituzione di accantonamenti e riserve e le misure da adottare nel caso in cui gli accantonamenti o le riserve siano insufficienti nonché i principi per la costituzione e l'utilizzazione di fondi liberi.

## 2. Tipi di accantonamenti e di riserve

I seguenti accantonamenti e le seguenti riserve da costituire secondo il principio della continuità devono garantire in qualsiasi momento l'adempimento dello scopo di previdenza della fondazione:

a) accantonamenti tecnici (di seguito cifra 3)

b) riserve di fluttuazione (di seguito cifra 4)

## 3. Accantonamenti tecnici (fondo supplementare)

### 3.1. Scopo

In base alla struttura della cassa di previdenza, con il sistema di primato dei contributi e congruente riassicurazione dei rischi decesso, invalidità e longevità, gli accantonamenti tecnici devono essere costituiti solo nella misura in cui questi siano necessari per coprire le lacune di finanziamento che possono verificarsi a causa di una differenza tra l'aliquota di conversione LPP stabilita per legge e l'aliquota di conversione necessaria sotto il profilo tecnico-attuariale secondo la tariffa di assicurazione collettiva applicata dalla compagnia di assicurazione che funge da riassicuratore e che è indicata nell'allegato al regolamento organizzativo.

### 3.2. Ammontare del fondo supplementare

L'importo necessario del fondo supplementare è stabilito annualmente dal comitato di cassa in base ai casi di pensionamento previsti negli anni a venire e alla conseguente lacuna di finanziamento. La prima volta, l'importo del fondo supplementare viene definito prima della stipula del contratto di affiliazione.

Il perito in materia di previdenza professionale deve eseguire una verifica annua in occasione della stesura della relazione attuariale.

### 3.3. Costituzione e scioglimento degli accantonamenti

Il fondo supplementare è costituito dalle entrate di contributi a scopo vincolato e/o dagli utili della cassa di previdenza. I contributi sono stabiliti in percentuale della somma salariale.

La mancanza di fondi nel fondo supplementare può essere compensata attraverso contributi supplementari da parte del datore di lavoro e delle persone assicurate o anche solo con i conferimenti del datore di lavoro, in maniera tale da colmare interamente o parzialmente le lacune di finanziamento nel sistema di ripartizione. Il comitato di cassa ha l'obbligo di prendere le misure necessarie per il finanziamento dei fondi mancanti prima della chiusura dell'esercizio.

Se una persona assicurata va in pensione ed esercita la propria opzione di rendita, un'eventuale lacuna finanziaria, calcolata sulla base del sistema di ripartizione dei capitali di copertura, viene compensata con il fondo supplementare.

### 3.4. Competenza per la determinazione

Un'eventuale modifica dell'ammontare del fondo supplementare è di competenza del comitato di cassa che, per farlo, può avvalersi di un perito in materia di previdenza professionale.

**4. Riserve di fluttuazione**

**4.1. Scopo**

Per compensare le fluttuazioni sulla parte degli attivi (patrimonio della cassa) e per garantire la remunerazione di interessi sui capitali di previdenza, la cassa di previdenza costituisce delle riserve di fluttuazione.

**4.2. Definizione dei valori target, dei valori minimi e dei valori intermedi**

Il consiglio di fondazione stabilisce per ciascun gruppo d'investimento i valori target, minimi e intermedi raccomandati per le riserve di fluttuazione. I valori target, minimi e intermedi vengono espressi in percentuale del capitale di previdenza necessario dal punto di vista tecnico-attuariale alla data di bilancio (capitali di risparmio e di copertura) comprensivo degli accantonamenti tecnici.

**4.2.1 Calcolo**

Il valore target, il valore minimo e il valore intermedio delle riserve di fluttuazione vengono calcolati applicando un metodo economico-finanziario riconosciuto. Per farlo, in base alle caratteristiche di rendimento e di rischio della struttura dell'investimento attuale perseguita, definita nel regolamento d'investimento e sulla base della strategia d'investimento, viene calcolata la riserva di fluttuazione necessaria del valore target la quale, con sufficiente certezza, consente la remunerazione minima richiesta per i capitali di previdenza vincolati nel corso di un anno. La probabilità di perdita entro cinque anni non deve superare il 5 %.

**4.2.2 Valori target, valori minimi e valori intermedi delle riserve di fluttuazione**

Gruppo d'investimento	Valore minimo	Valore target	Valore intermedio
LPP-Mix 15 Plus I	7,00%	14,00%	10,05%
LPP-Mix 25 Plus I	7,50%	15,00%	11,25%
LPP-Mix 40 Plus I	9,00%	18,00%	13,50%
LPP-Mix Dynamic Allocation	7,00%	14,00%	10,05%

**4.2.3 Verifica**

Il consiglio di fondazione adegua periodicamente alle condizioni di mercato il valore target della riserva di fluttuazione per ciascun gruppo d'investimento. Una verifica avviene in caso di cambiamento della strategia d'investimento, tuttavia almeno una volta all'anno in occasione della stesura del conto annuale al 31 dicembre.

**4.3. Costituzione delle riserve di fluttuazione quando le corrispondenti riserve della cassa di previdenza si trovano tra la riserva di fluttuazione minima e il valore target della riserva di fluttuazione**

Se non dispone già delle riserve necessarie, la cassa di previdenza è tenuta a costituire riserve di fluttuazione in base a un piano deliberato dal comitato di cassa – che costituisce parte integrante del regolamento della singola cassa e deve essere comunicato all'amministratrice – affinché il valore target da fissare per la riserva di fluttuazione possa essere raggiunto nell'arco di pochi anni. Se viene superato il valore intermedio, su decisione del comitato di cassa può essere impiegata al massimo la metà dell'eccedenza del ricavo prima della costituzione della riserva allo scopo di migliorare le prestazioni. Una volta raggiunto il valore target, l'eccedenza complessiva dei profitti può essere utilizzata per alimentare i fondi liberi.

In presenza di un risultato annuo negativo, questo deve essere addebitato in primo luogo sui fondi liberi e successivamente sulle riserve di fluttuazione.

Se il valore intermedio non viene (nuovamente) raggiunto, l'amministratrice ne informa la cassa di previdenza interessata e l'azienda affiliata, secondo le istruzioni del comitato di cassa. Il comitato di cassa deve in seguito presentare un piano ai sensi del cpv. 1 oppure eventuali modifiche al piano deliberato a suo tempo ai sensi del cpv. 1.

**4.4. Misure da adottare se le riserve di fluttuazione si trovano al di sotto del valore della riserva di fluttuazione minima [capacità di rischio limitata]**

**a) Mancato raggiungimento del valore minimo**

Se il valore stabilito per la riserva di fluttuazione minima non viene raggiunto, l'amministratrice ne informa la cassa di previdenza interessata e l'azienda affiliata, secondo le istruzioni del comitato di cassa. Il comitato di cassa, eventualmente dopo aver consultato un perito in materia di previdenza professionale, deve successiva-

mente adottare le misure necessarie (ad es. decidere circa la prosecuzione o l'adeguamento della strategia d'investimento, elaborare un piano concernente la costituzione delle riserve di fluttuazione necessarie, intensificare la vigilanza) e impartire all'amministratrice le istruzioni del caso. In particolare, il comitato di cassa deve definire in quali circostanze procederà a una nuova analisi della situazione, adeguando se necessario le misure prese in precedenza. Deve inoltre impartire all'amministratrice le istruzioni di vigilanza necessarie. Se dalla verifica risulta che le misure adottate non hanno raggiunto l'obiettivo perseguito, il comitato di cassa, dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale, deve deliberare le misure idonee.

**b) Affiliazione nonostante riserve di fluttuazione insufficienti**

Se al momento dell'affiliazione le riserve di fluttuazione si trovano al di sotto del valore minimo raccomandato dal consiglio di fondazione, l'affiliazione è possibile solo se la cassa di previdenza è in grado di presentare un piano adeguato per la costituzione delle riserve di fluttuazione necessarie; il piano costituisce parte integrante del regolamento della cassa.

**c) Misure in caso di mancato raggiungimento del valore minimo**

Un'ulteriore misura finalizzata ad aumentare la sicurezza è la temporanea rinuncia all'utilizzazione delle riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL). Per far ciò è necessario un consenso valido del datore di lavoro.

In questo caso, poiché non sussiste alcuna copertura insufficiente, non è possibile un'attribuzione illimitata fiscalmente agevolata alla riserva dei contributi.

**d) Obbligo di documentazione**

Le analisi, le decisioni e le disposizioni, nonché le istruzioni di vigilanza impartite all'amministratrice devono essere messe a verbale e rese disponibili per l'amministratrice. Il consiglio di fondazione può prenderne visione.

**5. Misure in caso di copertura insufficiente**

**5.1. Definizione**

Sussiste una copertura insufficiente ai sensi dell'allegato alla OPP 2, se alla data di chiusura del bilancio il capitale attuariale di previdenza necessario – calcolato dal perito in materia di previdenza professionale secondo i principi riconosciuti ai sensi dell'art. 44 OPP 2 – non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile a questo scopo.

Con cadenza annuale o, se necessario, su ordine del comitato di cassa o del consiglio di fondazione, al fine di accertare un'eventuale copertura insufficiente si redige un bilancio attuariale per ogni cassa di previdenza (con la stesura del conto annuale).

**5.2. Principi di risanamento**

Se un istituto di previdenza presenta una copertura insufficiente ai sensi della cifra 5.1, l'amministratrice informa la cassa di previdenza e il consiglio di fondazione in merito all'entità di essa. Di conseguenza, il comitato di cassa, insieme al perito in materia di previdenza professionale e all'ufficio di revisione, deve procedere al risanamento e informare i datori di lavoro, le persone assicurate, i beneficiari di rendite e le autorità di vigilanza sull'entità, le cause e le misure adottate.

Le misure da adottare devono tenere conto della particolare situazione della cassa di previdenza, essere proporzionate, equilibrate e idonee a eliminare la copertura insufficiente entro un lasso di tempo adeguato (di regola pochi anni, ma al massimo un decennio).

Il comitato di cassa prende le misure necessarie di cui alla cifra 5.3 ed è responsabile della loro effettiva realizzazione. Esso si basa sulle proposte del perito in materia di previdenza professionale ed eventualmente di altri specialisti (esperti in investimenti, ufficio di revisione). Le analisi, le decisioni e le disposizioni, nonché le istruzioni di vigilanza impartite all'amministratrice devono essere messe a verbale e rese disponibili per l'amministratrice. Il consiglio di fondazione può prenderne visione.

### 5.3. Misure di risanamento

Per eliminare la copertura insufficiente possono essere sfruttate tutte le possibilità previste dalla legge, in particolare:

- la modifica dei futuri diritti regolamentari alle prestazioni nel regime sovraobbligatorio e la riduzione delle prestazioni in aspettativa,
- la costituzione di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione,
- il conferimento da parte del datore di lavoro,
- la riscossione di contributi supplementari per il datore di lavoro e i dipendenti, tenendo presente che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei dipendenti,
- il cambiamento della strategia d'investimento o del gruppo d'investimento,
- un tasso d'interesse ridotto o pari a zero nel regime sovraobbligatorio,
- un tasso d'interesse ridotto nel regime obbligatorio (al massimo per cinque anni, riduzione massima di 0,5 punti percentuali).

Durante la fase di copertura insufficiente il comitato di cassa può inoltre

- limitare nel tempo o nell'importo, oppure rifiutare del tutto, la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il rimborso,
- abrogare un'eventuale possibilità di pensionamento anticipato prevista dal regolamento.

### 5.4. Obblighi d'informazione e di verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione

Gli obblighi d'informazione del comitato di cassa si basano sulla cifra 4.3 lett. i. del regolamento organizzativo. Il consiglio di fondazione è responsabile dell'informazione alle autorità di vigilanza e all'ufficio di revisione. La notifica avviene al più tardi dopo l'allestimento del conto annuale che rileva la copertura insufficiente.

L'esito positivo delle misure di risanamento deliberate è verificato annualmente dal perito in materia di previdenza professionale che a questo scopo deve redigere una relazione attuariale presentandola all'attenzione del comitato di cassa, del consiglio di fondazione e dell'autorità di vigilanza. Se nella verifica eseguita dal perito in materia di previdenza professionale si rileva che il piano di risanamento non ha raggiunto l'obiettivo perseguito, il comitato di cassa deve prendere misure supplementari per eliminare la copertura insufficiente.

## 6. Fondi liberi

### 6.1. Costituzione

Una volta accumulati gli accantonamenti tecnici di cui alla cifra 3 e dopo aver raggiunto il valore target delle riserve di fluttuazione, un'eccedenza di profitti genera fondi liberi per la cassa di previdenza.

### 6.2. Utilizzazione

Il comitato di cassa può decidere in merito all'utilizzazione e all'eventuale assegnazione dei fondi liberi della cassa di previdenza, ai sensi della cifra 6.1.

Per l'utilizzazione dei fondi liberi occorre rispettare il principio della parità di trattamento dei destinatari. In caso di una liquidazione parziale si applica il regolamento per la liquidazione parziale delle casse di previdenza.

## 7. Riserva di modifiche

A norma della legge e degli statuti della fondazione, il consiglio di fondazione ha la facoltà di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento. Le modifiche devono essere presentate all'autorità di vigilanza.

## 8. Osservazioni finali

Questo regolamento entra in vigore con effetto dal 1° luglio 2015 e sostituisce il precedente Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve.



Fondazione collettiva Trigona per  
la previdenza professionale  
c/o Basilese Vita SA  
Aeschengraben 21, casella postale 2276  
CH-4002 Basilea

Telefono +41 58 285 85 85  
Fax +41 58 285 90 73  
[info@trigona-sammelstiftung.ch](mailto:info@trigona-sammelstiftung.ch)  
[www.trigona-sammelstiftung.ch](http://www.trigona-sammelstiftung.ch)